Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2025)0263

Conservazione e uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 novembre 2025, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (COM(2025)0173 – C10-0074/2025 – 2025/0090(COD))[1]

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[1] La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0205/2025).

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto dei principi e degli approcci di cui all'articolo 7 dell'accordo BBNJ.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) ***In quanto parti della Convenzione sulla diversità biologica, l'Unione e i suoi Stati membri si impegnano a realizzare gli obiettivi e i traguardi del quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità adottato in occasione della quindicesima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica del 7-19 dicembre 2022 e la visione strategica a lungo termine secondo la quale occorrerà valorizzare, conservare, ripristinare e usare con saggezza la biodiversità entro il 2050, mantenendo i servizi ecosistemici, sostenendo un pianeta sano e conseguendo benefici essenziali per qualunque individuo.*** La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 ***illustrata***	(7) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030***, contenuta*** nella comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il ***2030*** – Riportare la natura nella nostra vita"***,*** stabilisce numerosi obiettivi, tra cui quello di ripristinare il buono stato ecologico degli ecosistemi marini ***e di agevolare la conclusione di un accordo ambizioso giuridicamente vincolante sulla diversità biologica marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale***.

nella comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il ***2023*** – Riportare la natura nella nostra vita" stabilisce numerosi obiettivi, tra cui quello di ripristinare il buono stato ecologico degli ecosistemi marini.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) In quanto parti della Convenzione sulla diversità biologica, l'Unione e i suoi Stati membri si impegnano a realizzare gli obiettivi e i traguardi del quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità adottato in occasione della quindicesima riunione della Conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica del 7-19 dicembre 2022, compreso l'obiettivo di assicurare che entro il 2030 almeno il 30 % di tutti gli oceani sia gestito attraverso sistemi di aree protette e altre efficaci misure di conservazione basate sul territorio, unitamente alla visione strategica a lungo termine secondo la quale occorrerà valorizzare, conservare, ripristinare e usare con saggezza la biodiversità entro il 2050, mantenendo i servizi ecosistemici, sostenendo un pianeta sano e conseguendo benefici essenziali per

qualunque individuo.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 ter) Conformemente alla missione per il 2030 volta al conseguimento della visione strategica per il 2050, le parti della Convenzione sulla diversità biologica sono tenute ad adottare misure urgenti per arrestare e invertire la perdita di biodiversità.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 quater) La presente direttiva dovrebbe essere attuata in modo da non compromettere gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti né gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti, e da promuovere la coerenza e il coordinamento con tali strumenti, quadri e organismi.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 quinquies) L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero pertanto sviluppare un approccio e meccanismi comuni coordinati per garantire la coerenza con i lavori intrapresi nell'ambito di tali strumenti, quadri e organismi, quali le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) in quanto organismi internazionali competenti per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale o le convenzioni marittime regionali, anche per quanto riguarda la promozione di misure a sostegno dell'attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni formulate dalla Conferenza delle parti a norma della parte III dell'accordo BBNJ.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 7 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 sexies) La comunicazione della Commissione del 5 giugno 2025 dal titolo "Il patto europeo per gli oceani" definisce le azioni volte a garantire la rapida ratifica dell'accordo BBNJ, il suo recepimento nel diritto dell'Unione e la sua attuazione, nonché la governance sostenibile

	dell'alto mare. Prevede inoltre che l'Unione sostenga l'attuazione dell'accordo BBNJ nei paesi in via di sviluppo attraverso un contributo di 40 milioni di EUR al programma globale per gli oceani.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 7 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 septies)La dichiarazione della coalizione di ambizione elevata per la biodiversità nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale (BBNJ HAC), del 28 maggio 2025, che è stata avviata dalla Commissione e riunisce circa 40 paesi, testimonia l'ambizione dell'UE in materia di protezione e governance globale degli oceani. In linea con tale visione, integrata dalla diplomazia degli oceani, la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri intenzionati a ospitare la sede del Segretariato internazionale di cui all'articolo 50 dell'accordo BBNJ e garantirne il cofinanziamento. È inoltre importante che l'Unione, nell'ambito della sua diplomazia oceanica, incoraggi i paesi terzi a ratificare l'accordo BBNJ e ad assicurarsi che ne rispettino le disposizioni al fine di garantire condizioni di parità.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 7 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 octies) Il regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[1bis] ha istituito un quadro per consentire l'identificazione dei paesi terzi che non cooperano e autorizzano la pesca non sostenibile di uno stock di interesse comune per l'Unione e per consentire l'adozione di misure nei confronti degli stessi. Tale regolamento, modificato di recente, consente all'Unione di identificare un paese terzo come paese che autorizza una pesca non sostenibile se, tra l'altro, non coopera nella gestione di uno stock di interesse comune nel pieno rispetto delle disposizioni dell'UNCLOS e dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici (UNFSA), o di qualsiasi altro accordo internazionale, come l'accordo BBNJ, o norma di diritto internazionale e se non adotta le necessarie misure di gestione della pesca. A tale riguardo, la presente direttiva dovrebbe applicarsi unitamente al regolamento (UE) n. 1026/2012, in particolare per quanto riguarda la cooperazione internazionale che può essere istituita nel quadro delle ORGP o, nel caso in cui queste ultime non siano competenti per lo stock in questione, mediante accordi ad hoc tra i paesi che hanno un interesse alle attività di pesca in

questione.

1bis Regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 34).

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) In linea con l'articolo 9 dell'accordo BBNJ, è necessario ***promuovere*** una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale ai fini della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità marina di tali zone.	(10) In linea con l'articolo 9 ***e con gli obiettivi*** dell'accordo BBNJ, è necessario ***che l'Unione e gli Stati membri promuovano*** una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalle attività relative alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento di tali risorse genetiche delle zone non soggette a giurisdizione nazionale ai fini della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità marina di tali zone***, anche attraverso contributi finanziari, il trasferimento di tecnologia marina o la creazione di capacità per i paesi in via di sviluppo***.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) L'accordo BBNJ consente di istituire, nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, strumenti di gestione per zona, tra cui le aree marine protette. Le misure adottate dalla Conferenza delle parti nel quadro dell'accordo BBNJ dovrebbero essere attuate e, se ***necessario***, recepite nella legislazione ***dell'UE***. In attesa di tale recepimento, ***gli Stati membri*** non ***dovrebbero compromettere l'efficacia delle misure adottate. Occorre stabilire le*** procedure ***necessarie*** per ***garantire un coordinamento*** tra gli Stati membri e la Commissione prima della presentazione al Segretariato della BBNJ di qualsiasi proposta di istituzione di strumenti di gestione per zona o riguardante una misura di emergenza.	(14) L'accordo BBNJ consente di istituire, nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, strumenti di gestione per zona, tra cui le aree marine protette. Le misure adottate dalla Conferenza delle parti nel quadro dell'accordo BBNJ dovrebbero essere attuate e, se ***del caso***, recepite nella legislazione ***dell'Unione***. In attesa di tale recepimento, ***l'efficacia delle misure adottate*** non ***dovrebbe essere compromessa. Al fine di garantire un coordinamento a livello dell'Unione, è opportuno mettere in atto*** procedure per ***la cooperazione*** tra gli Stati membri e la Commissione prima della presentazione al Segretariato della BBNJ di qualsiasi proposta di istituzione di strumenti di gestione per zona o riguardante una misura di emergenza.

Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) ***A norma della presente direttiva, per qualsiasi*** proposta di istituzione di strumenti di gestione per zona o riguardante una misura di emergenza ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'accordo BBNJ***, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione giuridica preliminare. La valutazione dovrebbe anche verificare la necessità*** che ***l'Unione presenti tale*** proposta	(15) ***Nell'ambito delle procedure stabilite, è opportuno che la Commissione effettui una valutazione giuridica che dovrebbe anche verificare la necessità che la*** proposta di istituzione di strumenti di gestione per zona o ***la proposta*** riguardante una misura di emergenza ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'accordo BBNJ ***sia presentata al segretariato***

al Segretariato ***BBNJ***.	***BBNJ a nome dell'Unione o a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri oppure se uno Stato membro o un gruppo di Stati membri*** che ***hanno elaborato un progetto di proposta possano presentare la*** proposta al Segretariato ***a titolo personale***.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Al fine di agire senza inutili ritardi e poiché è possibile adottare una misura di emergenza tra una sessione e l'altra, data la necessità di una risposta rapida per prevenire o attenuare danni gravi o irreversibili alla biodiversità marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale, gli Stati membri dovrebbero poter presentare proposte riguardanti una misura di emergenza direttamente al Segretariato.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 ter) L'alto mare riveste un'importanza rilevante dal punto di vista economico e sociale per l'Unione e la sua economia marittima nel complesso, in particolare per la pesca, la sicurezza

	alimentare, la produzione di energia, la scienza e il commercio internazionale dell'Unione. La presente direttiva, comprese le disposizioni sull'istituzione di strumenti di gestione per zona, dovrebbe garantire un'attuazione coerente del diritto dell'Unione e parità di condizioni in tutta l'Unione, riducendo al minimo gli oneri amministrativi per gli Stati membri.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) L'Unione è parte contraente della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e ratificata il 17 febbraio 2005. È inoltre parte contraente della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata ad Espoo il 25 febbraio 1991 e ratificata il 24 giugno 1997. Gli obblighi derivanti da tali Convenzioni dovrebbero continuare ad applicarsi agli elementi rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La Convenzione di Espoo mira a rafforzare la cooperazione	(17) L'Unione è parte contraente della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e ratificata il 17 febbraio 2005. È inoltre parte contraente della Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata ad Espoo il 25 febbraio 1991 e ratificata il 24 giugno 1997. Gli obblighi derivanti da tali Convenzioni dovrebbero continuare ad applicarsi agli elementi rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La Convenzione di Espoo mira a rafforzare la cooperazione

internazionale nella valutazione dell'impatto ambientale, in particolare in un contesto transfrontaliero. La Convenzione di Aarhus ha tra i suoi obiettivi quello di garantire ***il diritto*** di partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale al fine di contribuire a salvaguardare il diritto di vivere in un ambiente adeguato per la salute e il benessere delle persone. I diritti di partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale dovrebbero essere esercitati, nell'ambito di applicazione della presente direttiva, secondo gli stessi principi stabiliti dalla Convenzione di Aarhus.	internazionale nella valutazione dell'impatto ambientale, in particolare in un contesto transfrontaliero. La Convenzione di Aarhus ha tra i suoi obiettivi quello di garantire ***i diritti*** di ***accesso alle informazioni,*** partecipazione del pubblico al processo decisionale ***e accesso alla giustizia*** in materia ambientale al fine di contribuire a salvaguardare il diritto di vivere in un ambiente adeguato per la salute e il benessere delle persone. I diritti di ***accesso alle informazioni,*** partecipazione del pubblico al processo decisionale ***e accesso alla giustizia*** in materia ambientale dovrebbero essere esercitati, nell'ambito di applicazione della presente direttiva, secondo gli stessi principi stabiliti dalla Convenzione di Aarhus.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Sebbene lo scopo della presente direttiva sia fornire un quadro giuridico che disciplini le attività che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale, è opportuno che qualsiasi attività da svolgere in zone soggette a giurisdizione nazionale che potrebbe ***avere effetti significativi sull'***ambiente marino in zone non soggette a giurisdizione nazionale sia oggetto di una valutazione conformemente ***alla*** direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[8], ad altre	(18) Sebbene lo scopo della presente direttiva sia fornire un quadro giuridico che disciplini le attività che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale, è opportuno che qualsiasi attività da svolgere in zone soggette a giurisdizione nazionale che potrebbe ***causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'***ambiente marino in zone non soggette a giurisdizione nazionale sia oggetto di una valutazione conformemente ***al diritto***

normative pertinenti ***dell'UE*** contenenti disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate[9] e alle normative nazionali di recepimento della legislazione ***dell'UE***. Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, dell'accordo BBNJ, ***nell'UE*** tali attività svolte in zone soggette a giurisdizione nazionale dovrebbero essere valutate in base alle norme consolidate ***dell'UE***. In detti casi, è opportuno che gli Stati membri garantiscano il rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo BBNJ.

dell'Unione vigente, come la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[8], ad altre normative pertinenti ***dell'Unione*** contenenti disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate[9] e alle normative nazionali di recepimento della legislazione ***dell'Unione***. Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, dell'accordo BBNJ, ***nell'Unione*** tali attività svolte in zone soggette a giurisdizione nazionale dovrebbero essere valutate in base alle norme consolidate ***dell'Unione***. In detti casi, è opportuno che gli Stati membri garantiscano il rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo BBNJ.

[8] GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.

[9] Quali la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 e il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un

[8] GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.

9 Quali la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 e il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un

quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.	quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) ***Poiché*** altri strumenti o quadri giuridici applicabili o altri organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali ***forniscono*** un quadro per la valutazione degli effetti delle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo nazionali che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale, gli Stati membri non dovrebbero esser tenuti a effettuare alcuna analisi preliminare o valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla presente direttiva ***alle*** condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo BBNJ. In detti casi, è opportuno che lo Stato membro interessato garantisca che la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata tramite il meccanismo di scambio di informazioni istituito dall'accordo BBNJ.	(19) ***Nei casi in cui*** altri strumenti o quadri giuridici applicabili o altri organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali ***forniscano*** un quadro per la valutazione degli effetti delle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo nazionali che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale, gli Stati membri non dovrebbero esser tenuti a effettuare alcuna analisi preliminare o valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla presente direttiva***, a condizione che gli Stati membri aventi giurisdizione o controllo sull'attività pianificata ritengano soddisfatte le*** condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo BBNJ. In detti casi, è opportuno che lo Stato membro interessato garantisca che la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata tramite il meccanismo di scambio di informazioni istituito dall'accordo BBNJ.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) La presente direttiva non si applica alle navi da guerra, agli aeromobili militari o alle navi ausiliarie. Ogni Stato membro dovrebbe tuttavia adottare misure opportune, che non compromettano le attività o le capacità operative di tali navi o aeromobili di Stato, per garantire che essi agiscano in maniera coerente con la presente direttiva, per quanto possibile e ragionevole.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) È opportuno che qualsiasi piano o programma elaborato o adottato dalle autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri che potrebbe ***avere effetti significativi sull'ambiente*** marino nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale sia oggetto di una valutazione conformemente alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[10] e alle normative nazionali di recepimento di tale direttiva.	(20) È opportuno che qualsiasi piano o programma elaborato o adottato dalle autorità nazionali, regionali o locali degli Stati membri che potrebbe ***causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente*** marino nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale sia oggetto di una valutazione conformemente alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[10] e alle normative nazionali di recepimento di tale direttiva.
_____	_____
[10] GU 197 del 21.7.2001, pag. 30.	[10] GU 197 del 21.7.2001, pag. 30.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) La direttiva 2001/42/CE stabilisce norme di valutazione ambientale e garanzie procedurali che sono coerenti con gli obblighi dell'accordo BBNJ e non li compromettono. L'applicazione della direttiva 2001/42/CE[1 bis] nelle zone soggette a giurisdizione o controllo degli Stati membri contribuisce direttamente al soddisfacimento delle prescrizioni in materia di valutazioni ambientali strategiche di cui all'articolo 39 dell'accordo BBNJ.

1 bis Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) È opportuno che, nel determinare la probabilità che le attività pianificate ***abbiano effetti significativi***, gli Stati membri tengano conto di quanto tali effetti siano degni di nota o	(21) È opportuno che, nel determinare la probabilità che le attività pianificate ***causino un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente***

importanti. Nel determinare tale probabilità, essi dovrebbero inoltre tener conto dei criteri stabiliti nella direttiva 2011/92/UE.	***marino***, gli Stati membri tengano conto di quanto tali effetti siano degni di nota o importanti. Nel determinare tale probabilità, essi dovrebbero inoltre tener conto dei criteri stabiliti nella direttiva 2011/92/UE.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La presente direttiva stabilisce norme applicabili alle risorse genetiche marine e alle informazioni digitali sul sequenziamento, alle valutazioni ambientali delle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri, nonché all'istituzione e all'attuazione di strumenti di gestione per zona e di misure di emergenza, nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) "attività pianificata": un'attività che ***comporta*** la realizzazione di opere edili, impianti, progetti o altri interventi ***nell'ambiente marino***, comprese le normali attività finalizzate all'utilizzo delle risorse naturali;	i) "attività pianificata": un'attività ***nell'ambiente marino*** che ***include, tra l'altro,*** la realizzazione di opere edili, impianti, progetti o altri interventi, comprese le normali attività finalizzate all'utilizzo delle risorse naturali;

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) "attività rientranti nella giurisdizione o nel controllo": le attività svolte da ***soggetti*** sia ***pubblici*** che ***privati*** su cui lo Stato membro può esercitare, conformemente al diritto internazionale, la sua competenza o autorità;	j) "attività rientranti nella giurisdizione o nel controllo": le attività svolte da ***persone giuridiche,*** sia ***pubbliche*** che ***private, e da persone naturali*** su cui lo Stato membro può esercitare, conformemente al diritto internazionale, la sua competenza o autorità;

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
n) "pubblico": il pubblico interessato, nonché le ***popolazioni autoctone*** e le comunità locali con conoscenze tradizionali pertinenti e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti e la comunità scientifica;	n) "pubblico": il pubblico interessato, nonché le ***Popolazioni Autoctone*** e le comunità locali con conoscenze tradizionali pertinenti e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti e la comunità scientifica;

(L'uso delle maiuscole per il termine "Popolazioni Autoctone" si applica a tutto il testo in tutte le lingue.)

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera s

Testo della Commissione	*Emendamento*
s) "effetti minori o transitori": gli effetti che non ***hanno*** un ***impatto nocivo significativo***	s) "effetti minori o transitori": gli effetti che non ***causano*** un ***inquinamento rilevante o***

sull'ambiente marino.	***modifiche significative e dannose per l'ambiente*** marino.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La presente direttiva si applica alle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale.	***soppresso***

Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) alle attività di pesca disciplinate dal diritto internazionale applicabile e alle attività connesse alla pesca; e	a) alle attività di pesca disciplinate dal diritto internazionale ***e dell'Unione*** applicabile***, come la politica comune della pesca,*** e alle attività connesse alla pesca; e

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri provvedono affinché gli archivi, per quanto possibile, e le banche dati rientranti nella loro giurisdizione preparino, con cadenza biennale, una relazione aggregata sull'accesso alle risorse genetiche marine e alle	6. Gli Stati membri provvedono affinché gli archivi, per quanto possibile, e le banche dati rientranti nella loro giurisdizione preparino, con cadenza biennale, una relazione aggregata sull'accesso alle risorse genetiche marine e alle

informazioni digitali sul sequenziamento connesse al loro identificatore standardizzato del lotto BBNJ e la mettano a disposizione del Comitato per l'accesso e la ripartizione dei benefici istituito a norma dell'articolo 15 dell'accordo BBNJ.	informazioni digitali sul sequenziamento connesse al loro identificatore standardizzato del lotto BBNJ e la mettano a disposizione del Comitato per l'accesso e la ripartizione dei benefici istituito a norma dell'articolo 15 dell'accordo BBNJ. ***Se del caso, essi utilizzano i sistemi esistenti di raccolta e comunicazione dei dati dell'Unione per le notifiche e i depositi BBNJ.***

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli effetti potenziali sull'ambiente marino delle attività pianificate rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale siano valutati prima che l'autorità o le autorità competenti adottino una decisione che le autorizza (permesso per progetti) conformemente alla presente direttiva.	1. Gli Stati membri provvedono affinché gli effetti potenziali sull'ambiente marino delle attività pianificate rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale siano valutati prima che l'autorità o le autorità competenti adottino una decisione che le autorizza (permesso per progetti) conformemente alla presente direttiva. ***Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione fornisce assistenza tecnica al riguardo.***

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il presente capo non si applica alle attività pianificate	6. Il presente capo non si applica alle attività pianificate

rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale per le quali sia stata effettuata un'analisi preliminare o una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici internazionali pertinenti o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti. Per le attività per le quali sia stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici ***pertinenti*** o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti, gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo BBNJ***. In tali casi, lo Stato membro interessato garantisce che*** la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e che l'attività sia monitorata.

rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale per le quali sia stata effettuata un'analisi preliminare o una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici internazionali pertinenti o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti. Per le attività per le quali sia stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici ***internazionali, del diritto dell'Unione*** o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti, gli Stati membri provvedono affinché***:***

a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo BBNJ***;***

b) la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e che

c) l'attività ***per la quale è stata effettuata la valutazione dell'impatto ambientale*** sia monitorata.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Per le attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone soggette a giurisdizione nazionale e che potrebbero ***avere effetti significativi sull'ambiente*** marino in zone non soggette a giurisdizione nazionale, gli Stati membri applicano la direttiva 2011/92/UE e altre normative pertinenti dell'UE che contengono disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate. Per tali attività, gli Stati membri mettono tempestivamente a disposizione le informazioni pertinenti tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ durante il processo previsto dalla direttiva 2011/92/UE e da altre normative pertinenti dell'UE che contengono disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate e garantiscono che l'attività sia monitorata in modo coerente con le prescrizioni di tale direttiva e con la legislazione nazionale.	7. Per le attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone soggette a giurisdizione nazionale e che potrebbero ***causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente*** marino in zone non soggette a giurisdizione nazionale, gli Stati membri applicano la direttiva 2011/92/UE e altre normative pertinenti dell'UE che contengono disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate. Per tali attività, gli Stati membri mettono tempestivamente a disposizione le informazioni pertinenti***, compresa qualsiasi relazione di monitoraggio pertinente,*** tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ durante il processo previsto dalla direttiva 2011/92/UE e da altre normative pertinenti dell'UE che contengono disposizioni inerenti alle valutazioni ambientali per le attività pianificate e garantiscono che l'attività sia monitorata in modo coerente con le prescrizioni di tale direttiva e con la legislazione nazionale.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se un'attività pianificata può avere più di un effetto minore o transitorio sull'ambiente marino in zone non soggette a giurisdizione nazionale, o se gli effetti di tale attività sono sconosciuti o scarsamente noti, lo Stato membro che esercita la giurisdizione o il controllo sull'attività in questione effettua un'analisi preliminare allo scopo di stabilire se essa rischia di causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente marino e debba quindi essere oggetto di una valutazione.	1. Se un'attività pianificata può avere più di un effetto minore o transitorio sull'ambiente marino in zone non soggette a giurisdizione nazionale, o se gli effetti di tale attività sono sconosciuti o scarsamente noti, lo Stato membro che esercita la giurisdizione o il controllo sull'attività in questione effettua un'analisi preliminare allo scopo di stabilire se essa rischia di causare un inquinamento rilevante o modifiche significative e dannose per l'ambiente marino***, tenendo conto del principio precauzionale qualora vi sia incertezza scientifica,*** e debba quindi essere oggetto di una valutazione***, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 6***.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera j bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j bis) se del caso, una descrizione degli eventuali effetti correlati dell'attività pianificata, ad esempio economici, sociali, culturali e sulla salute umana, compresi gli effetti sulla sicurezza alimentare, sull'occupazione e sulle economie regionali, in linea con gli articoli 31 e 35 dell'accordo BBNJ.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Al fine di garantire la completezza e la qualità delle relazioni di valutazione dell'impatto ambientale, gli Stati membri provvedono affinché le relazioni siano elaborate da esperti competenti e le autorità competenti dispongano o, se necessario, abbiano accesso a competenze sufficienti per esaminare tali relazioni.	5. Al fine di garantire la completezza e la qualità delle relazioni di valutazione dell'impatto ambientale, gli Stati membri provvedono affinché le relazioni siano elaborate da esperti competenti e ***indipendenti e impongono a tali esperti di comunicare eventuali conflitti di interessi in relazione al loro ruolo e alle loro responsabilità. Gli Stati membri garantiscono che*** le autorità competenti dispongano o, se necessario, abbiano accesso a competenze sufficienti per esaminare tali relazioni.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità o le autorità competenti adottino la decisione di autorizzare un'attività pianificata laddove esse, tenendo conto delle misure di mitigazione o di gestione, abbiano concluso che è stato compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire che tale attività può essere svolta in modo coerente con la prevenzione di ***effetti negativi significativi sull'ambiente*** marino.	1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità o le autorità competenti adottino la decisione di autorizzare un'attività pianificata laddove esse, tenendo conto delle misure di mitigazione o di gestione, abbiano concluso che è stato compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire che tale attività può essere svolta in modo coerente con la prevenzione di ***un inquinamento rilevante o di modifiche significative e dannose per l'ambiente*** marino.

Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) una conclusione dell'autorità competente ***sui*** probabili ***effetti significativi dell'attività pianificata sull'ambiente*** marino e sui principali motivi dell'autorizzazione;	a) una conclusione dell'autorità competente ***sul probabile inquinamento rilevante o sulle*** probabili ***modifiche significative e dannose per l'ambiente*** marino ***per effetto dell'attività pianificata*** e sui principali motivi dell'autorizzazione;

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono tempestivamente affinché, una volta adottata, la decisione di autorizzare o di non autorizzare un'attività pianificata sia messa a disposizione del pubblico, anche tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e il Segretariato BBNJ. A tal fine, gli Stati membri mettono a disposizione le osservazioni e i pareri ricevuti durante le consultazioni di cui all'articolo 11 e una descrizione del modo in cui tali osservazioni e pareri sono stati presi in considerazione o ad essi è stato dato altrimenti seguito.	4. Gli Stati membri provvedono tempestivamente affinché, una volta adottata, la decisione di autorizzare o di non autorizzare un'attività pianificata sia messa a disposizione del pubblico, anche tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e il Segretariato BBNJ. A tal fine, gli Stati membri mettono a disposizione ***del pubblico le condizioni previste dall'autorizzazione dell'attività pianificata, comprese quelle riguardanti le misure di mitigazione e gli obblighi di follow-up, nonché*** le osservazioni e i pareri ricevuti durante le consultazioni di cui all'articolo 11 e una descrizione del modo in cui tali osservazioni e pareri sono stati presi in considerazione o ad essi è stato dato altrimenti seguito.

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora uno Stato membro avente giurisdizione o controllo su un'attività autorizzata rilevi modifiche significative e dannose per l'ambiente marino la cui natura o gravità non era stata prevista nella valutazione dell'impatto ambientale o derivanti da una violazione di una delle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), o se una parte dell'accordo BBNJ o l'organismo scientifico e tecnico BBNJ solleva preoccupazioni o formula raccomandazioni, lo Stato membro interessato riesamina la sua decisione. A tal fine, esso:	Qualora uno Stato membro avente giurisdizione o controllo su un'attività autorizzata rilevi ***un inquinamento rilevante o*** modifiche significative e dannose per l'ambiente marino la cui natura o gravità non era stata prevista nella valutazione dell'impatto ambientale o derivanti da una violazione di una delle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), o se una parte dell'accordo BBNJ o l'organismo scientifico e tecnico BBNJ solleva preoccupazioni o formula raccomandazioni, lo Stato membro interessato riesamina la sua decisione. A tal fine, esso:

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente all'ordinamento giuridico nazionale pertinente, esponenti del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente e imparziale istituito per legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni ai sensi degli articoli da	***1. In linea con l'obiettivo di contribuire all'attuazione della Convenzione di Aarhus,*** gli Stati membri provvedono affinché, conformemente all'ordinamento giuridico nazionale pertinente, esponenti del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o a un altro organo indipendente e imparziale istituito per legge, per contestare

8 a 13**.**	la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni ai sensi degli articoli da 8 a 13 ***e da 16 a 19, quando sussiste almeno una delle seguenti condizioni:***
	a) gli interessati vantano un interesse sufficiente;
	b) gli interessati fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale violazione come presupposto.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l'interesse di un'organizzazione non governativa che promuova la protezione ambientale e che rispetti i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a). Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di violazione ai fini del paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. La legittimazione a norma della procedura di ricorso non è subordinata al ruolo che l'esponente del pubblico interessato ha svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva.

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni di cui al paragrafo 1.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quinquies. La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede meccanismi di riparazione adeguati ed efficaci compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 sexies. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri, individualmente o in collaborazione con altri Stati membri o altre parti dell'accordo BBNJ, effettuano valutazioni ambientali strategiche per piani e programmi relativi ad attività pianificate rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo, da intraprendere in zone non soggette a giurisdizione nazionale, al fine di valutare i potenziali effetti sull'ambiente marino di tali piani o programmi. ***Laddove la direttiva 2001/42/CE prevede l'obbligo di effettuare una valutazione ambientale strategica, gli Stati membri si conformano alle disposizioni di tale direttiva nell'effettuare le suddette valutazioni.***	***Laddove la direttiva 2001/42/CE prevede l'obbligo di effettuare una valutazione ambientale strategica, gli Stati membri si conformano alle disposizioni di tale direttiva nell'effettuare le suddette valutazioni.***
	Gli Stati membri, individualmente o in collaborazione con altri Stati membri o altre parti dell'accordo BBNJ, effettuano valutazioni ambientali strategiche per piani e programmi relativi ad attività

	pianificate rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo, da intraprendere in zone non soggette a giurisdizione nazionale, al fine di valutare i potenziali effetti sull'ambiente marino di tali piani o programmi.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Prima della presentazione al Segretariato BBNJ di un progetto di proposta a norma dell'articolo 19 dell'accordo BBNJ o di un progetto di misura di emergenza a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, di tale accordo, gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che agiscano individualmente o collettivamente, lo inviano alla Commissione. Non appena riceve il progetto di proposta, la Commissione ne informa tutti gli Stati membri e lo condivide. ***Se altri*** Stati membri ***hanno*** osservazioni ***da fare, le trasmettono*** alla Commissione entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di proposta, o prima, se giustificato dalla misura di emergenza. La Commissione trasmette agli altri Stati membri le osservazioni ricevute.	1. Prima della presentazione al Segretariato BBNJ di un progetto di proposta a norma dell'articolo 19 dell'accordo BBNJ o di un progetto di misura di emergenza a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, di tale accordo, gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che agiscano individualmente o collettivamente, lo inviano alla Commissione. Non appena riceve il progetto di proposta, la Commissione ne informa tutti gli Stati membri e lo condivide ***senza indugio***. ***Gli*** Stati membri ***possono presentare*** osservazioni alla Commissione ***sul progetto di proposta o sul progetto di misura di emergenza*** entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di proposta, o prima, se giustificato dalla misura di emergenza. La Commissione trasmette agli altri Stati membri le osservazioni ricevute.

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione presenta una valutazione preliminare del progetto di proposta o del progetto di misura di emergenza ricevuto a norma del paragrafo 1 prima che gli Stati membri presentino qualunque proposta o progetto al Segretariato BBNJ. Scopo della valutazione preliminare è aiutare a stabilire se la proposta o la misura di emergenza debba essere o meno presentata a nome dell'Unione, o dell'Unione e dei suoi Stati membri.	***soppresso***

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione presenta una valutazione ***preliminare*** in cui stabilisce se essa debba presentare o meno al Segretariato BBNJ, a nome dell'Unione, il progetto di proposta o il progetto di misura di emergenza ricevuto a norma del paragrafo ***1***. ***In attesa di tale*** valutazione ***preliminare e se questa conclude che la presentazione deve essere effettuata a nome dell'Unione,*** gli Stati membri ***si astengono dal presentare al Segretariato BBNJ la proposta o la misura di emergenza di cui al paragrafo 1***.	3. La Commissione ***esamina la proposta di progetto o la proposta di misura di emergenza e le osservazioni ricevute a norma del paragrafo 1 e*** presenta ***entro 30 giorni dal termine concesso agli Stati membri per presentare osservazioni*** una valutazione ***giuridica*** in cui stabilisce se essa debba presentare o meno al Segretariato BBNJ, a nome dell'Unione, il progetto di proposta o il progetto di misura di emergenza ricevuto a norma ***di tale*** paragrafo. ***La*** valutazione ***giuridica è messa a disposizione di tutti*** gli Stati membri.

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Se nella sua valutazione giuridica la Commissione conclude che il progetto di proposta o il progetto di misura di emergenza debba essere presentato a nome dell'Unione o dell'Unione e dei suoi Stati membri, la Commissione procede alla presentazione al Segretariato BBNJ, se del caso, insieme agli Stati membri.

Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Se nella sua valutazione giuridica la Commissione conclude che il progetto di proposta o il progetto di misura di emergenza non debba essere presentato a nome dell'Unione, lo Stato membro o il gruppo di Stati membri che ha inviato il progetto può procedere per proprio conto alla presentazione al Segretariato BBNJ.

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3 ter del presente articolo, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri può presentare una proposta di misura di emergenza a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'accordo BBNJ direttamente al Segretariato BBNJ. Lo Stato membro o il gruppo di Stati membri interessati informa la Commissione e gli altri Stati membri e mette senza indugio a loro disposizione la proposta presentata.

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quinquies. Gli Stati membri e la Commissione si adoperano per cooperare strettamente e consultarsi regolarmente, in buona fede, nell'elaborazione, nella valutazione e nella fase precedente alla presentazione al Segretariato BBNJ di qualsiasi proposta di strumenti di gestione per zona e di misure di emergenza.

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I portatori di interessi, compresi gli Stati e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali, la società civile, la comunità scientifica, il settore privato, le popolazioni autoctone e le comunità locali***, sono consultati, se del caso***, in merito all'elaborazione delle proposte di cui al presente capo.	2. ***Gli Stati membri consultano, se del caso, i pertinenti*** portatori di interessi, compresi gli Stati e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali, la società civile, la comunità scientifica, il settore privato, le popolazioni autoctone e le comunità locali, in merito all'elaborazione delle proposte di cui al presente capo.

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri mettono a disposizione le informazioni relative all'istituzione di strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ.

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri possono adottare misure più rigorose nei confronti dei propri cittadini e delle proprie navi o per quanto riguarda le attività rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo, oltre a quelle adottate a norma della parte

	III dell'accordo BBNJ, in conformità del diritto internazionale e a sostegno degli obiettivi dell'accordo.

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri promuovono, se del caso, l'adozione di misure nell'ambito degli strumenti ***e*** dei quadri giuridici pertinenti e degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti ***di cui fanno parte***, al fine di sostenere l'attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni ***formulate*** dalla Conferenza delle parti a norma della parte III dell'accordo BBNJ.	2. Gli Stati membri ***e la Commissione*** promuovono, se del caso, l'adozione di misure ***e collaborano per quanto riguarda le competenze*** nell'ambito degli strumenti***,*** dei quadri giuridici pertinenti e degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti, al fine di sostenere ***e facilitare*** l'attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni ***adottate*** dalla Conferenza delle parti a norma della parte III dell'accordo BBNJ.

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri mettono a disposizione le informazioni relative all'attuazione di strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ.

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Gli Stati membri incoraggiano i paesi terzi che hanno il diritto di diventare parti dell'accordo BBNJ, in particolare quelli le cui attività, le cui navi o i cui cittadini operano in una zona oggetto di uno strumento di gestione per zona istituito, compresa un'area marina protetta, ad adottare misure a sostegno delle decisioni e delle raccomandazioni della Conferenza delle parti sugli strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, istituiti a norma dell'accordo BBNJ.

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, presenta al Parlamento europeo relazioni semestrali sulle misure di attuazione adottate a norma della presente direttiva e sugli sviluppi globali relativi all'attuazione dell'accordo BBNJ, comprese informazioni sulla conformità, sull'applicazione e sul monitoraggio scientifico.